



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO LECCE

NORME REGOLAMENTARI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E STRAORDINARIE

CON LA MODIFICA AL PRIMO COMMA DELL'ART.15
APPORTATA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA SEDUTA DEL 16
SETTEMBRE 1999.

(MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 03/04/06)
(MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 17/06/2010)
(MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 29/10/2014)
(MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 29/03/2017)
(MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 30/03/2018)

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI PERMANENTI E STRAORDINARIE
^^

TITOLO I

DELLA ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 1

Il Consiglio dell'Ordine istituisce nel suo seno, con apposite delibere, Commissioni per lo studio preliminare di problemi attinenti le specifiche materie di attribuzione e/o per attività richiedenti rapporti diretti con terzi.

Articolo 2

Le Commissioni aventi attribuzioni concernenti l'ordinaria attività del Consiglio dell'Ordine, sono permanenti.

Esse durano in carica fino ad eventuale successiva delibera di Consiglio di decadenza della loro composizione e di rinomina dei membri delle stesse e, comunque, decadono al rinnovo degli organi dell'Ordine.

Articolo 3

Il Consiglio dell'Ordine, per esigenze di ordine particolare e contingenza, può costituire Commissioni Straordinarie, la cui durata è limitata alla soluzione dei problemi oggetto della costituzione.

Articolo 4

Il Consiglio, con la delibera istitutiva delle Commissioni, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilisce il numero minimo dei componenti di ognuna di esse.

Articolo 5

Per ogni Commissione è nominato un Consigliere con l'incarico del coordinamento della Commissione e con le attribuzioni stabilite dai successivi articoli.

TITOLO II

DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 6

I componenti delle Commissioni sono scelti di comune accordo dal Presidente del Consiglio e dal Consigliere coordinatore, tra i colleghi che hanno dichiarato per iscritto la loro disponibilità e tenuto conto delle materie per le quali essi hanno espresso la preferenza.

Ai Componenti delle Commissioni che, durante la consiliatura, si cancellano dall'Albo per raggiungimento dell'età pensionabile, si consente la prosecuzione della loro attività nelle Commissioni consiliari in cui sono Componenti, così come anche tutti i Colleghi pensionati potranno prendere parte ai lavori delle Commissioni Consiliari, su loro esplicita disponibilità, senza riconoscimento di alcun gettone di presenza e rimborso spese, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Una volta formate le Commissioni, queste sono sottoposte all'approvazione del Consiglio.

I componenti delle Commissioni che per qualsiasi ragione, vengano a mancare, sono surrogati, con deliberazione del Consiglio, con altri colleghi *mediante medesimi criteri*.

TITOLO III

DEI COMPITI DELLE COMMISSIONI

Articolo 7

Le Commissioni svolgono funzioni consultive nelle materie di competenza del Consiglio.

I risultati dei loro lavori sono sottoposti alla valutazione del Consiglio che ha facoltà di emendarli e/o integrarli e di farli propri con l'approvazione.

Articolo 8

I problemi da sottoporre all'esame delle competenti Commissioni sono assegnati su iniziativa del Consiglio dell'Ordine, *ad iniziativa* del Presidente, d'intesa con Consigliere coordinatore oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti delle Commissioni. In tal caso i richiedenti devono presentare, tramite il Consigliere coordinatore, una breve relazione sull'argomento che intendono sottoporre all'esame della Commissione.

Il Presidente del Consiglio e il Consigliere coordinatore, d'intesa tra loro, decidono subito se accogliere la richiesta e, in caso affermativo, fissano la convocazione.

Nel caso non ritengano di accoglierla danno comunicazione scritta ai proponenti, illustrando i motivi del diniego.

In tal caso i proponenti possono appellarsi al Consiglio dell'Ordine.

TITOLO IV

DELLE CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI

Articolo 9

Gli avvisi di convocazione delle commissioni sono diramati, dal Consigliere coordinatore, almeno otto giorni prima della convocazione, l'invio può avvenire a mezzo posta elettronica o fax. In caso di urgenza, l'avviso può essere inoltrato nelle 24 ore precedenti la riunione

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere trasmesso via fax o telefonica.

Nell'avviso devono essere indicati la sede, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Nel caso di complessità degli argomenti, onde consentire ai colleghi componenti di potersi preparare convenientemente al fine pure di una maggiore qualificazione dei risultati, all'avviso di convocazione devono essere allegate brevi relazioni illustrative.

Articolo 10

L'ora fissata per le convocazioni delle Commissioni è tassativa. È tollerato un ritardo massimo di 15 minuti.

Le Commissioni sono presiedute dal Consigliere coordinatore, *ovvero, in caso di sua assenza, da un componente a ciò delegato dal Coordinatore medesimo.*

Il Presidente dell'Ordine ed i Consiglieri e Revisori dell'Ordine non Coordinatori, hanno la facoltà di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza riconoscimento di indennità e/o rimborso spese.

Articolo 11

Il Segretario del Consiglio istituisce un apposito registro per ogni Commissione, da lui vidimato, nel quale sono redatti i verbali delle sedute delle Commissioni.

I registri dei verbali sono presi in consegna dai servizi del Consiglio e tenuti a disposizione di coloro che hanno facoltà di visura.

Articolo 12

Ogni Commissione affida ad un suo componente l'incarico di redigere il verbale delle sedute.

I verbali devono contenere una sintesi dei vari interventi e l'integrale dispositivo delle decisioni assunte dalla Commissione.

I verbali sono sottoscritti dal Consigliere coordinatore e dal componente che li ha redatti.

Articolo 13

I Consiglieri coordinatori presentano al Consiglio il verbale redatto dalla Commissione da essi coordinata e relazionano in seduta consiliare.

Articolo 14

Il Consiglio dell'Ordine o il Presidente, per determinati argomenti coinvolgenti materie di competenza di due o più commissioni, possono convocare le commissioni interessate in seduta congiunta.

In tal caso la seduta è presieduta dal Presidente ed il verbale è redatto dal Segretario del Consiglio.

TITOLO V

DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 15

Ad ogni componente delle commissioni è riconosciuto un gettone di presenza pari al 50% (cinquantapercento) di quello per i Consiglieri e per i Revisori, salvo diversa disposizione dell'Assemblea degli Iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

La loro partecipazione deve risultare, oltre che dai verbali delle sedute, dalla sottoscrizione dell'apposito foglio delle presenze che il Consigliere coordinatore o i servizi del Consiglio devono rimettere al Consigliere Tesoriere per i riscontri e gli adempimenti di sua competenza.

Firmato
Il Presidente
Antonio Lezzi